

CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2017

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 :

Evidenziando ancora una volta l'atteggiamento della Maggioranza di non consentire alla Minoranza la possibilità di emendare i documenti portati in votazione ci limitiamo a definire il Bilancio Consuntivo espressione pratica di quello Preventivo, analizzando le voci di entrata non provenienti da tasse e balzelli emerge come in molte caselle risulti ricorrente lo zero , in altre numeri negativi per probabili mancati finanziamenti esprimiamo quindi voto contrario al documento .

REGOLAMENTO PER I CRITERI DI CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DA CORRISPONDERE IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI ED A TITOLO DI OBLAZIONE IN MATERIA DI SANATORIA

Si vuole premettere che si comprende come la materia trattata sia alquanto complicata e scabrosa e la cui applicazione sia resa ancor più problematica da una legge regionale che, sovrapponendosi alla normativa statale, non ha fatto altro che complicarne ulteriormente l'attuazione; basti pensare, per esempio, all'art. 22 (accertamento di conformità) nel quale la L.R. contraddicendo clamorosamente quanto disposto dalla normativa statale, ha stabilito criteri di calcolo dell'oblazione per la sanatoria di opere conformi alla normativa urbanistico-edilizia, dello stesso genere di quelli fissati per opere non conformi e non sanabili!

Premesso quanto sopra, si constata, comunque, che la relazione dell'Ufficio, posta a base della Delibera in discussione, risulta prolissa e farraginoso, probabilmente nel tentativo di voler esaurire "a tutti i costi" le casistiche possibili; anche se alla fine, viene dichiarato che dovrà essere l'Ufficio preposto a valutare e quantificare caso per caso le sanzioni ed oblazioni da applicare.

E forse per questa "smania" di graduare il più possibile gli importi delle sanzioni/oblazioni, la relazione suddetta contiene refusi ed imprecisioni, come ad esempio, quella di indicare opere ed interventi non pertinenti con l'articolo di legge trattato ( ad esempio, negli artt. 15-16-18, vengono inseriti interventi quali: manutenzione ordinaria, straordinaria, movimenti di terra, recinzioni, ecc., propri di altro titolo abilitativo).

Si rappresenta inoltre:

- Che non viene fatta menzione delle sanzioni per mancata e tardata CILA;
- Non vengono sufficientemente esplicitate e graduate le sanzioni relative a tettoie pertinenziali;
- Non viene previsto, come sarebbe opportuno, il metodo della interpolazione lineare allo scopo di graduare in modo più equo le sanzioni in base alla misura delle difformità.

Infine, si ritiene che l'approccio alla materia in esame e la gestione della stessa, debbano essere il meno possibile rigidi ed "integralistici"; ciò, anche al fine di non generare sperequazioni tra chi

(pochi) incappa nelle ferree maglie della normativa e chi (la maggioranza), anche per l'inadeguatezza e l'inefficienza della P.A., non paga..... neanche un euro!

Art 3: la sanzione riferita alla mancata esposizione del cartello di cantiere e mancata esibizione del titolo abitativo non può essere proporzionale alla cubatura in godimento all'opera. E' come se per una infrazione di divieto di sosta le automobili pagassero la multa proporzionalmente alla cilindrata . Ai punti 11 e 12 della prima tabella si ritiene sconveniente metter sotto lente di ingrandimento i P.U.A. i quali , per le caratteristiche proprie , difficilmente possono rispettare tutti i requisiti richiesti e comunque non posso essere puniti come abusi totali !!! Art 5 inerente all'art 16 della legge regionale : al comma b *"l'incremento del valore di mercato ..... dovrà essere determinato da professionista abilitato .... da redigersi con Perizia Giurata"* viene contestato in quanto è pacificamente provato come da tempo **basti in questi casi la Perizia Asseverata** la quale non comporta la necessità del timbro legale. Art 6 : il comma "e" recitante *"considerando le notevoli difficoltà ad individuare in maniera specifica tutte le casistiche di abusivismo edilizio ..... Sarà onere discrezionale del Responsabile del Servizio Competente valutare a seconda dell'entità dell'abuso rilevato la sanzione."* Poteva bastare così invece il relatore ci mitraglia un'altra serie di tabelle che sconfessano quanto appena affermato. Nella successiva tabella i punti 1, 2 , 3 non ci pare rientrano nella casistica dell'art 18 che tratta *abusi parziali non eliminabili senza pregiudizio alla parte regolare*. Viene infatti da ridere come venga giudicato da art 18 la realizzazione di tettoie, gazebi, piscine ecc come se togliendo un gazebo crollasse tutto il fabbricato !!!! Art 7 inerente all'art 19 della legge regionale : la tabella prevede sanzioni maggiori di quanto dica il contenuto in quanto trattandosi di materia DIA- SCIA dovrebbe prevedere sanzioni comminate in base alla CILA (1000 euro circa) specie ai punti 1, 2, 4. In quanto alle ristrutturazioni senza Dia-Scia non vi debbono essere sanzioni per quelle ordinarie mentre le straordinarie rientrano nella casistica della CILA. Dell'art 22 della L.R. abbiamo detto in premessa, andava silenziato cercando di trovare alternative tecniche che riportassero alla giusta interpretazione della legge originaria del 2001. Ora invece carta canta e "villan" non dorme più.

Per quanto sopra il gruppo di minoranza "La Fenice" esprime voto contrario.

Sant'Angelo Romano 5 Giugno 2017

Gruppo Minoranza "La Fenice"